



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE GENERALE
Gruppo di lavoro "Incarichi"

n. Reg. RagSac 679/2009

Roma, 30 novembre 2009

Oggetto: Incarichi di collaborazione – Aggiornamenti derivanti dalla Legge 69/2009 e dal D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009.

1. Premessa

La presente direttiva sostituisce integralmente la precedente allegata alla circolare n. 16/2009 e tutti gli allegati in essa contenuti, e si adegua alle osservazioni ed alle interpretazioni pervenute, successivamente all'emanazione della circolare stessa, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del CNR, nel verbale del n. 1319 del 22 luglio 2009 e da parte del competente Ufficio della Corte dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del CNR, nel verbale del n. 1319 del 22 luglio 2009, ha fornito una interpretazione della dizione *"purché senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica"* contenuta nell'art. 22 comma 2 della Legge 69/2009, diversa da quella fornita nella circolare 16/2009. In particolare il Collegio sostiene che l'accezione "finanza pubblica" non sia riferibile ai soli fondi ordinari, affermando: *"A tale proposito il Collegio ritiene che non sia sufficiente prevedere nel disciplinare che – in relazione alle elencate tipologie di incarichi per le quali si può prescindere nel CNR dalla comprovata specializzazione universitaria - il requisito dell'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica sia circoscrivibile al solo fondo di finanziamento ordinario, atteso che il limite di legge ad avviso del Collegio dovrebbe valere anche per i fondi pubblici derivanti da contratti attivi, anche comunitari. In altri termini si è del parere che **le restrizioni introdotte dalla richiamata legge non operino soltanto per eventuali maggiori finanziamenti derivanti da contratti attivi con soggetti privati**".*

Per quanto riguarda le istruzioni di carattere procedurale fornite dal competente Ufficio della Corte dei Conti si rinvia al paragrafo 3.

2. Novità legislative

Recenti disposizioni legislative hanno apportato modifiche alla normativa riguardante il conferimento degli incarichi di collaborazione nella pubblica amministrazione. In particolare:

- a) l'art. 22, comma 2 della Legge 69/2009 amplia il novero delle prestazioni che possono essere rese da soggetti privi del requisito della "comprovata specializzazione universitaria", a condizione che tali incarichi non comportino "nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Alla luce di quanto sopra esposto le attività per le quali si prescinde dal requisito della "comprovata specializzazione universitaria" risultano essere:

- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo;
- soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali;
- soggetti che operino nel campo dell'attività informatica;
- soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- soggetti che operino nel campo dei servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La norma prevede, quindi, che tali eccezioni possano essere fatte valere **esclusivamente nel caso in cui gli incarichi di collaborazione gravino su "finanziamenti derivanti da contratti attivi con soggetti privati"**. Tale eccezione, pertanto, non potrà essere fatta valere per gli incarichi di collaborazione i cui oneri siano a carico di fondi ordinari, comunitari, di enti territoriali ecc..

- b) l'art. 17, comma 30 del Decreto Legge 78/2009, convertito in Legge 102/2009, inserisce fra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, gli "atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" a prescindere dalla tipologia e dall'ammontare del corrispettivo.

Pertanto risultano esclusi da tale controllo soltanto i contratti derivanti da fonti normative diverse dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, più in generale, quelli regolamentati dall'art. 14 comma 2 del "Disciplinare incarichi".

La recentissima Delibera n. 20/2009 del 12 novembre 2009 della Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha espressamente affermato: *"Fattispecie che possono, comunque, essere considerate estranee alla previsione normativa (ndr. controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti) riguardano:*

...OMISSIS...

b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;

...OMISSIS...

e) gli incarichi di docenza.”

Pertanto non devono essere inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità:

- per quanto riguarda la previsione di cui alla lettera b) gli incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo (art. 2229 - 2238 c.c.) concernenti la resa di prestazioni obbligatorie per legge; a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'attività di revisione e certificazione degli stati finanziari di cui al Regolamento CE 1906/2006 (audit certificate nell'ambito del VII programma quadro); la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08; le prestazioni dei notai quali la cessione di quote societarie, gli atti di compravendita (sono escluse le autentiche di firma);
- per quanto riguarda la previsione di cui alla lettera e) tutti gli incarichi di collaborazione concernenti lo svolgimento di attività di docenza; a titolo esemplificativo e non esaustivo: lo svolgimento di relazioni in congressi, convegni, seminari, anche se svolti da “Visiting professor”.

3. Trasmissione della documentazione alla Corte dei Conti

L'obbligo di cui all'art. 17, comma 30 del Decreto Legge 78/2009, esposto al paragrafo 2 b) della presente circolare, determina la necessità di modificare il procedimento di conferimento degli incarichi. L'intero procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto, rimane invariato e dovrà essere svolto secondo le già note modalità, dettagliatamente illustrate nel “Disciplinare incarichi” e nel relativo manuale operativo.

Il contratto dovrà essere, invece, stipulato secondo i nuovi modelli in allegato 1, 2 e 3 (a seconda della tipologia del rapporto), che sono stati opportunamente modificati con l'introduzione, all'art. 4, di una condizione che sospende l'efficacia del contratto, fino all'effettuazione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il contratto dovrà essere redatto in tre originali: uno dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti, uno dovrà essere tenuto agli atti dell'amministrazione, uno dovrà essere consegnato al collaboratore.

Dopo la sottoscrizione del contratto **ogni Direttore/Dirigente** dovrà provvedere alla trasmissione della necessaria documentazione alla Corte dei Conti, secondo il modello di cui all'allegato 4, mediante **raccomandata con avviso di ricevimento**.

La documentazione che dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti è la seguente:

- copia dell'avviso di verifica di professionalità interna diretta ad accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- copia della decisione di contrattare ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- copia dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di collaborazione pubblicato sul sito internet dell'Ente;
- originale e copia conforme del provvedimento di individuazione del contraente redatto a seguito di procedura comparativa (comprensivo dei curricula dei candidati);
- originale e copia conforme del contratto stipulato;
- originale dell'attestazione dell'Organo di ragioneria interno (Segretario Amministrativo) della disponibilità finanziaria e dell'assunzione dell'impegno di spesa.

Eventuali chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dalla Corte dei Conti dovranno essere autonomamente inviati dalle Strutture con le modalità richieste dalla Corte medesima.

4. Procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti ed efficacia del contratto

Il procedimento di controllo viene effettuato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'art. 27 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

Il contratto diviene efficace se il competente Ufficio della Corte dei Conti:

- a) si esprime favorevolmente apponendo il visto di registrazione e restituendo l'originale del contratto alla struttura che ha inviato gli atti;
- b) entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento degli atti, o dei successivi chiarimenti/elementi integrativi di giudizio richiesti, non effettua alcuna comunicazione alla struttura che ha trasmesso gli atti;

- c) comunica entro trenta giorni di aver rimesso gli atti alla sezione di controllo ed entro i successivi trenta giorni non effettua alcuna comunicazione alla struttura che ha trasmesso gli atti. L'atto diviene comunque efficace decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte del competente ufficio della Corte dei Conti

Eventuali rilievi istruttori (chiarimenti o elementi integrativi di giudizio) formulati dalla Corte dei Conti dovranno essere gestiti autonomamente dalle Strutture secondo le modalità richieste dalla Corte medesima.

Il periodo intercorrente tra le richieste istruttorie e le risposte dell'amministrazione, che comunque non può essere superiore a trenta giorni, sospende i termini anzidetti.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del contratto, il contratto medesimo si intenderà risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del contratto medesimo.

In ogni caso il Direttore/Dirigente dovrà stilare un apposito provvedimento amministrativo con il quale si acquisisce l'esito, positivo o negativo, del controllo da parte della Corte dei Conti.

5. Adempimenti in procedura SIGLA

Considerato che, per quanto sopra esposto, il procedimento amministrativo per il conferimento degli incarichi di collaborazione risulta profondamente modificato, anche gli adempimenti di registrazione nella procedura SIGLA sono di conseguenza modificati come nel seguito specificato.

Nel tab "Incarichi" è stato predisposto un apposito flag "Inviato Corte dei Conti"; solo per i contratti che non prevedono il controllo di legittimità da parte della corte dei Conti tale flag non dovrà essere attivato e la registrazione in SIGLA dell'incarico dovrà avvenire secondo le solite modalità descritte nei manuali precedenti.

Invece, per tutti i contratti che necessitano del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti, **il flag "Inviato Corte dei Conti" deve essere attivato prima di indicare le altre informazioni**, dovendo la procedura SIGLA effettuare controlli diversi a seconda dei casi. **Dovrà poi essere indicata la data di stipula ma non la data di inizio e la data di fine dell'incarico**; infatti tali date non possono essere ancora definite, in quanto subordinate al preventivo controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

Completate poi le altre informazioni ed allegati i file necessari **si dovrà procedere al salvataggio definitivo**. In questo modo, lo stato della procedura di conferimento incarico cambierà in "Inviata Corte dei conti". In tale fase il contratto non verrà ancora pubblicato sul sito CNR, in quanto non ancora efficace. Successivamente dovrà essere indicata la data di ricezione da parte della Corte dei Conti della documentazione inviata.

Nel momento in cui il contratto diviene efficace secondo una delle modalità indicate nel paragrafo 4 lettera a), b), c), sarà necessario:

1. inserire "legittimo" nell'apposito campo "Esito della Corte dei Conti";
2. compilare i campi "data di inizio" e "data di fine" dell'incarico;
3. allegare il file con la documentazione ricevuta dalla Corte dei Conti e/o il provvedimento amministrativo del Direttore/Dirigente con il quale si acquisisce l'esito del controllo;
4. provvedere al salvataggio definitivo, al fine di procedere alla pubblicazione del contratto sul sito CNR.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del contratto, determinando la risoluzione di diritto del medesimo, sarà necessario:

1. inserire "non legittimo" nell'apposito campo "Esito della Corte dei Conti";
2. allegare il file con la documentazione ricevuta dalla Corte dei Conti e il provvedimento amministrativo del Direttore/Dirigente con il quale si acquisisce l'esito del controllo;
3. provvedere al salvataggio definitivo, al fine di modificare lo stato del contratto in "annullato".

IL COORDINATORE
Dott. Alessandro Preti